



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Associazione di Promozione Sociale – Servizi Sociali, Assistenziali e Sanitari

-Amami-

Modello redatto in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, incluse le novità della Legge 4 luglio 2024, n. 104

PARTE PRIMA – ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 21 del mese di Aprile dell'anno 2026, in Avellino, Via Fraternita della Misericordia 8, alle ore 9.00,

si sono riuniti i seguenti signori:

1. Relmi Andrea, nato/a a Avellino il 02/03/1992, residente in Avellino Via CONTRADA SAN TOMMASO 20 G C.F. RLMNDR92C02A509L;
2. Abbenante Enrico, nato/a a Avellino il 19/03/1988, residente in Monteforte Irpino Via NAZIONALE 45 C.F. BBNNRC88C19A509C;
3. Iannillo Alessio, nato/a a Avellino il 18/03/1989, residente in Avellino Via PAPA PAOLO IV CARAFA, 46 C.F. NNLLSS89C18A509J;
4. Urciuoli Simona, nato/a a Avellino il 30/08/1987, residente in CONTRADA Via BOSCO 4 C.F. RCLSMN87M70A509T;
5. Abbenante Maurizio, nato/a a Avellino il 15/01/1956, residente in Monteforte Irpino Via NAZIONALE 45 C.F. BBNMRZ94A24A509H;
6. Abbenante Domenico, nato/a a Avellino il 24/01/1994, residente in Monteforte Irpino Via NAZIONALE 45 C.F. BBNDNC56A15A509K
7. Urciuoli Silvia, nato/a a Avellino il 30/06/1997, residente in AVELLINO Via CONTRADA SAN TOMMASO 114 C.F. RCLSLV97H70A509O;

I componenti, di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Costituzione

È costituita fra i suddetti componenti l'**Associazione di Promozione Sociale** denominata "**__Amami__ – APS**", ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la cui disciplina è indicata nello Statuto allegato sotto la lettera A, che costituisce parte integrante del presente atto. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la

qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede attualmente a ____Avellino__ in Contrada San Tommaso 20G.

Articolo 3 – Scopo e attività

L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro neanche indiretto. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

- **a)** Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112;
- **b)** Interventi e prestazioni sanitarie;
- **c)** Prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **d)** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- Erogare servizi di assistenza infermieristica domiciliare, ambulatoriale e in strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- Fornire personale infermieristico qualificato per attività esterne in favore di persone anziane, disabili, malati cronici e non autosufficienti;
- Promuovere l'integrazione socio-sanitaria a favore di soggetti in condizioni di fragilità;
- Svolgere attività di formazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari.

Articolo 4 – Principi fondamentali

L'Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale, che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la libera e volontaria adesione all'Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dagli Associati, la gratuità delle prestazioni dei volontari e l'elettività delle cariche sociali.

Articolo 5 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento o estinzione, tutte le risorse economiche residue dopo la liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra APS o ETS che svolga stesse o analoghe attività di interesse generale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 6 – Primo Consiglio Direttivo

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 5 membri e nominano a farne parte:

Carica	Nome e Cognome
Presidente	ANDREA BELMI
Vicepresidente	ALESSIO IANNILLO
Consigliere	ENRICO ABBENANTE
Consigliere	SIMONA URCIUOLI
Consigliere	MAURIZIO ABBENANTE



Articolo 7 – Accettazione delle cariche

Tutti i neominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Articolo 8 – Modifiche

L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

Articolo 9 – Spese

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato nell'ordine:

1. (nome e cognome) firma Andrea Belmi
2. (nome e cognome) firma Alessio Iannillo
3. (nome e cognome) firma Enrico Abbenante
4. (nome e cognome) firma Simona Urciuoli
5. (nome e cognome) firma Maurizio Abbenante

6. (nome e cognome) firma

D. Al...

7. (nome e cognome) firma

Gilvia...

PARTE SECONDA – STATUTO (Allegato A)

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Amami – APS**", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Avellino.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale nell'ambito del medesimo Comune, senza necessità di modifica statutaria.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
UFFICIO TRIBUTARIO

Eseguita registrazione il 23/4/21 N. 197
Serie 3 Versamento effettuato il 23/4/21
Mod. F23 rilasciato da Concessionario Caid
n° Banca
Cod. Az. Cab.
p.e. 192 f (.....)
PIL DIRETTORE



2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

- **lett. a)** Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità), e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **lett. b)** Interventi e prestazioni sanitarie;
- **lett. c)** Prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **lett. d)** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

3. L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di:

Promuovere, organizzare ed erogare servizi sociali, assistenziali e sanitari integrati, con particolare riguardo all'assistenza infermieristica professionale domiciliare, ambulatoriale e presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e residenziali, a favore di persone anziane, disabili, malati cronici, non autosufficienti e di chiunque si trovi in condizione di fragilità o bisogno assistenziale.

4. L'Associazione persegue tali finalità mediante:

- Organizzazione ed erogazione di assistenza infermieristica domiciliare (ADI) a favore di persone bisognose di cure continuative;
- Fornitura di personale infermieristico professionale per attività esterne presso ospedali, RSA, case di cura, strutture residenziali e semiresidenziali, enti pubblici e privati;
- Prestazioni di assistenza socio-sanitaria integrata per anziani non autosufficienti, disabili fisici e psichici, malati cronici e terminali;
- Gestione di sportelli informativi e di orientamento socio-sanitario per cittadini e famiglie;
- Attività di formazione, aggiornamento e specializzazione per infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), caregiver familiari e volontari;
- Collaborazione e stipula di convenzioni con enti pubblici (ASL, Comuni, Regione Campania, Aziende Ospedaliere) per la gestione di servizi socio-sanitari sul territorio;

- Attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sanitaria rivolta alla comunità;
 - Supporto psicologico e sociale alle famiglie di soggetti fragili;
 - Attività di telemedicina e teleassistenza sanitaria a domicilio.
5. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
 6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
 7. L'Associazione svolge attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati (purché non volontari), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017: il numero dei lavoratori remunerati non può superare il **50% del numero dei volontari** né il **5% del numero degli associati**.
3. Per le attività infermieristiche svolte all'esterno, il personale impiegato deve essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste dalla normativa vigente. L'Associazione provvede alla verifica del mantenimento dei requisiti professionali e dell'iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) competente per territorio.

TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 6 – Ammissione degli associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore a **sette persone fisiche** o a **tre associazioni di promozione sociale**, come stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017.[2][1]

3. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - Partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
 - Eleggere ed essere eletti alle cariche sociali (se maggiorenni e in regola con la quota associativa);
 - Consultare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente;
 - Essere informati sulle attività dell'Associazione.
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - Rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
 - Pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
 - Svolgere le attività associative con spirito di servizio e professionalità.
4. I **volontari associati** svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione. Non è ammesso stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi forfetari.
5. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità all'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- **Decesso;**

- **Dimissioni:** ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- **Decadenza:** dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- **Esclusione:** nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione previa contestazione degli addebiti. Il provvedimento è comunicato con raccomandata all'interessato, che può ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e il Vicepresidente;
- d) L'Organo di Controllo (obbligatorio al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017; facoltativo negli altri casi).



2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.
3. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di Controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove nominati.

Art. 10 – Composizione e attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
3. Ogni associato ha diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato può ricevere al massimo **tre deleghe**.
4. In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- Delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di Controllo;
- Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno **una volta l'anno**, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci.
2. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ne faccia richiesta motivata almeno **un decimo** degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
3. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno **15 giorni prima** della data fissata per la riunione, con indicazione del giorno, luogo, ora e ordine del giorno in prima e seconda convocazione.
4. **Assemblee in modalità telematica:** ai sensi dell'art. 24, comma 4, del CTS come modificato dalla L. 4 luglio 2024, n. 104, gli associati possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il loro voto per via elettronica, purché sia consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e constatare i risultati della votazione.

Art. 12 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dall'Assemblea stessa.
2. L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita:
 - in **prima convocazione** quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati;
 - in **seconda convocazione** qualunque sia il numero degli intervenuti.
 - Delibera a maggioranza dei voti; nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

3. Per le deliberazioni riguardanti le **modifiche statutarie** sono necessari la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno **due terzi** degli intervenuti.
4. La trasformazione, fusione, scissione o scioglimento e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i **tre quarti** degli associati.
5. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 13 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. È eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di **tre** a un massimo di **sette** membri, scelti fra gli associati.
3. I membri durano in carica **tre anni** e sono rieleggibili; non possono svolgere più di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere.

Art. 14 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno **8 giorni prima** della data fissata.
3. Le riunioni sono validamente costituite quando vi intervenga la **maggioranza dei membri**. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per via telematica mediante videoconferenza o audioconferenza.

Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano:

- Attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- Eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- Amministrare le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione;
- Predisporre il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Deliberare l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

- Deliberare, in caso di necessità, di assumere **lavoratori dipendenti** o avvalersi di **prestazioni di lavoro autonomo**, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- Stipulare convenzioni con ASL, Comuni, Aziende Ospedaliere e altri enti per l'erogazione di servizi socio-sanitari e assistenza infermieristica;
- Verificare e garantire che il personale infermieristico impiegato per attività esterne sia regolarmente iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche competente;
- Istituire sedi operative, nominando i relativi responsabili;
- Redigere apposito regolamento interno sull'organizzazione dell'attività infermieristica esterna.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. È Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. In particolare:
 - Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - Apre e opera su conti correnti bancari e postali; compie ordinarie operazioni finanziarie; esegue incassi e pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
 - Tiene i rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio (ASL, Comuni, Regione Campania);
 - In caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con obbligo di riferirne nella prima riunione successiva.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 17 – Il Segretario e il Tesoriere

1. Al **Segretario** compete:
 - La redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - La tenuta e aggiornamento del libro degli associati e del registro dei volontari;
 - La tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni.
2. Al **Tesoriere** spetta:
 - Tenere e aggiornare i libri contabili;
 - Predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato obbligatoriamente al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
2. Il componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. L'Organo di Controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - Attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
4. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 19 – Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - Quote associative e contributi degli associati;
 - Erogazioni liberali di associati e terzi;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione con ASL, Comuni o altre PA;
 - Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - Rendite patrimoniali;
 - Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nell'ambito delle attività di interesse generale;



- Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 2. È **vietato distribuire**, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
- 3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre** di ciascun anno.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017. È predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro **4 mesi dalla chiusura dell'esercizio**.
3. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge.

Art. 21 – Bilancio sociale

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige, deposita al RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

TITOLO VI – LIBRI SOCIALI

Art. 22 – Libri obbligatori

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- **Libro degli associati;**
- **Registro dei volontari**, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (appositamente vidimato);
- **Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;**
- **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;**
- **Libro delle adunanze dell'Organo di Controllo** (ove nominato).

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale, entro 10 giorni dalla richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO VII – SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i **tre quarti** degli associati.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad **altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità**, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 24 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibile, dal Codice Civile.[4]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

Eseguita registrazione il 23/4/16 al n° 177/ALLEGATO
Serie 3 Versamento effettuato il 23/4/16
Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod.
n° Banca
Cod. Az. Cab.
P.O.E. 100 (.....) p. IL DIRETTORE

